SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1643)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1986

Modifica dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente testo legislativo è un disegno di legge d'iniziativa regionale al Parlamento nazionale, per la modifica dell'articolo 15 della legge n. 833 del 1978, al fine di garantire una più adeguata rappresentatività.

La norma presa in esame è quella prevista dalla lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 15, la cui applicazione può determinare casi di sproporzione, nell'assemblea generale delle unità socio-sanitarie locali, tra la rappresentanza della comunità montana e quella dei comuni integranti l'ambito delle unità socio-sanitarie, qualora gli abitanti di questi comuni siano nettamente prevalenti sul resto della popolazione.

Si ritiene quindi opportuno che in queste circostanze venga applicata, per l'individuazione delle modalità di elezione, la normativa prevista dalla lettera *b*), quinto comma, dello stesso articolo 15.

È il caso, per esempio, del comune di Pinerolo, rientrante nell'unità socio-sanitaria locale n. 44 della regione Piemonte.

Per effetto della normativa prevista dalla lettera *c*), quinto comma, articolo 15, della legge n. 833 del 1978, il comune di Pinerolo, pur avendo sul proprio territorio la metà degli abitanti dell'unità socio-sanitaria locale n. 44, si vede rappresentato nell'assemblea generale da tre consiglieri su quaranta, poichè una minima parte del proprio territorio comunale fa parte della comunità montana pinerolese-pedemontana (107 residenti nell'area di Pinerolo facente parte della comunità montana su un totale di 36.500 abitanti).

Tale situazione, pertanto, penalizza in modo indiscriminato la partecipazione del comune di Pinerolo, che, essendo limitatamente rappresentato nell'assemblea generale delle unità socio-sanitarie locali, non può esprimere pienamente le proprie istanze e proposte, proprio nella sede che istituzionalmente è chiamata a decidere la programmazione, la gestione e il controllo dei servizi e delle strutture sanitarie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Enti locali - Ordinamento sanitario*)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla lettera *c*) del quinto comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono soppresse le parole: « Qualora il territorio dell'unità socio-sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali comuni » e, pertanto, la lettera *c*) di cui sopra è modificata come segue:

« *c*) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità socio-sanitaria locale ».